

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2017/2007 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2017

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza quota per il 2017

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾, come da ultimo modificato («accordo di partenariato ACP-UE»),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo ⁽³⁾ («regolamento finanziario dell'11° FES»), in particolare l'articolo 21, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario dell'11° FES, la Commissione deve presentare entro il 10 ottobre 2017 una proposta che precisi: a) l'importo della terza quota del contributo per il 2017; e b) l'importo annuale riveduto del contributo per il 2017, qualora tale importo si discosti dalle effettive necessità.
- (2) Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11° FES, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti Fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi nell'ambito dell'11° FES.
- (4) Con decisione (UE) 2016/2026 ⁽⁴⁾, il 15 novembre 2016 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione che fissa come segue l'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2017: 3 850 000 000 EUR per la Commissione e 150 000 000 EUR per la BEI.
- (5) Con decisione (UE) 2017/1206 ⁽⁵⁾, il 4 luglio 2017 il Consiglio ha adottato una riduzione dei contributi per un importo di 200 000 000 EUR dai fondi disimpegnati nel quadro dell'8° e del 9° FES,

⁽¹⁾ GUL 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GUL 210 del 6.8.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 58 del 3.3.2015, pag. 17.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2016/2026 del Consiglio, del 15 novembre 2016, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2018, l'importo annuo per il 2017 e la prima quota per il 2017 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui per gli anni 2019 e 2020 (GUL 313 del 19.11.2016, pag. 25).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2017/1206 del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2017 (GUL 173 del 6.7.2017, pag. 15).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di terza quota per il 2017 sono riportati nella tabella che figura nell'allegato della presente decisione.

I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della riduzione dei contributi per un importo di 200 000 000 EUR dai fondi disimpegnati nell'ambito dell'8° e del 9° FES, previa comunicazione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2017

Per il Consiglio

Il president

M. MAASIKAS

ALLEGATO

STATI MEMBRI	Ripartizione 10° FES, in %	Ripartizione 11° FES, in %	3ª quota 2017 (EUR)		Totale
			Commissione 11° FES	BEI 10° FES	
BELGIO	3,53	3,24927	27 618 795,00	0,00	27 618 795,00
BULGARIA	0,14	0,21853	1 857 505,00	0,00	1 857 505,00
REPUBBLICA CECA	0,51	0,79745	6 778 325,00	0,00	6 778 325,00
DANIMARCA	2,00	1,98045	16 833 825,00	0,00	16 833 825,00
GERMANIA	20,50	20,57980	174 928 300,00	0,00	174 928 300,00
ESTONIA	0,05	0,08635	733 975,00	0,00	733 975,00
IRLANDA	0,91	0,94006	7 990 510,00	0,00	7 990 510,00
GRECIA	1,47	1,50735	12 812 475,00	0,00	12 812 475,00
SPAGNA	7,85	7,93248	67 426 080,00	0,00	67 426 080,00
FRANCIA	19,55	17,81269	151 407 865,00	0,00	151 407 865,00
CROAZIA	0,00	0,22518	1 914 030,00	0,00	1 914 030,00
ITALIA	12,86	12,53009	106 505 765,00	0,00	106 505 765,00
CIPRO	0,09	0,11162	948 770,00	0,00	948 770,00
LETTONIA	0,07	0,11612	987 020,00	0,00	987 020,00
LITUANIA	0,12	0,18077	1 536 545,00	0,00	1 536 545,00
LUSSEMBURGO	0,27	0,25509	2 168 265,00	0,00	2 168 265,00
UNGHERIA	0,55	0,61456	5 223 760,00	0,00	5 223 760,00
MALTA	0,03	0,03801	323 085,00	0,00	323 085,00
PAESI BASSI	4,85	4,77678	40 602 630,00	0,00	40 602 630,00
AUSTRIA	2,41	2,39757	20 379 345,00	0,00	20 379 345,00
POLONIA	1,30	2,00734	17 062 390,00	0,00	17 062 390,00
PORTOGALLO	1,15	1,19679	10 172 715,00	0,00	10 172 715,00
ROMANIA	0,37	0,71815	6 104 275,00	0,00	6 104 275,00
SLOVENIA	0,18	0,22452	1 908 420,00	0,00	1 908 420,00
SLOVACCHIA	0,21	0,37616	3 197 360,00	0,00	3 197 360,00
FINLANDIA	1,47	1,50909	12 827 265,00	0,00	12 827 265,00
SVEZIA	2,74	2,93911	24 982 435,00	0,00	24 982 435,00
REGNO UNITO	14,82	14,67862	124 768 270,00	0,00	124 768 270,00
TOTALE UE -28	100,00	100,00	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00